

## **Quesito del Servizio Supporto Giuridico**

Codice  
identificativo: 1346  
Data ricezione: 06/04/2022

Argomento: **Progettazione**

Oggetto: **Gruppo di lavoro art. 24, co. 5 D.Lgs. 50/2016 in caso di servizi opzionali di direzione lavori**

Quesito: Nel caso in cui il bando di gara preveda l'affidamento del servizio di progettazione e solo come opzione la facoltà di affidare all'aggiudicatario anche la direzione lavori, la stazione appaltante deve richiedere e il concorrente deve indicare già in sede di presentazione dell'offerta il nominativo del direttore dei lavori o trattandosi di servizi eventuali non è necessario ?

Risposta: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che è applicabile al caso di specie l'art. 24, comma 5, del Codice, in virtù del quale, l'incarico di Direttore dei Lavori conferito a un soggetto esterno alla stazione appaltante deve essere espletato da professionisti: a) iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; b) personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Può, pertanto, ritenersi che l'operatore economico sia sempre tenuto a indicare, già in sede di presentazione dell'offerta, il nominativo del soggetto che sarà chiamato a svolgere l'incarico di Direttore dei Lavori, onde consentire alla stazione appaltante di procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti richiesti per legge ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale.